

DIRITTO ANNUALE 2023

IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE ORDINARIA

Spett.le Impresa,

il versamento del diritto annuale è dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese e dai soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 339674 del 11 novembre 2022 ha confermato per l'anno 2023 le misure del diritto annuale previste per l'anno 2022.

Lo stesso Ministero, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto 23 febbraio 2023, ha autorizzato l'incremento del 20% delle misure del diritto annuale per gli anni 2023, 2024 e 2025 per il finanziamento di progetti strategici.

Come calcolare l'importo dovuto:

Per le società e gli altri soggetti collettivi che al 1° gennaio 2023 risultano iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (***anche se annotate nella sezione speciale***), **l'importo da versare per la sede legale si ottiene applicando al fatturato¹ complessivo realizzato nel 2022 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella.**

¹ Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota circolare n. 19230 del 3/03/2009 consultabile sul sito www.mn.camcom.gov.it sezione Registro Imprese/Diritto Annuale ha fornito indicazioni in merito al termine di "fatturato" nell'ambito della procedura di determinazione del diritto annuale dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro imprese. Con la stessa nota ha precisato l'iter per determinare le misure del diritto annuale dovuto ed i criteri di arrotondamento a cui far riferimento nel calcolo del diritto annuale.

Tabella aliquote

| Scaglioni di fatturato da euro a euro | | Misura fissa e aliquote |
|---------------------------------------|---------------|---|
| 0 | 100.000,00 | euro 200,00 (misura fissa) |
| oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
| oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
| oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
| oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
| oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
| oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
| oltre 50.000.000,00 | | 0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00) |

L'importo dovuto **si determina nel seguente modo:**

- a. **Importo sede legale:** si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell'impresa (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato, con il limite dell'importo massimo previsto dal decreto).
- b. **Importo unità locali:** si calcola un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede; tale importo è moltiplicato per il numero delle unità locali dell'impresa.
- c. **Sulla somma complessiva dell'importo sede e importo unità locali va applicata la riduzione del 50%.**
- d. **All'importo ridotto deve essere applicata la maggiorazione del 20%.**
- e. L'importo da versare è espresso in unità di euro:

Importo sede + importo unità locali = importo base – riduzione del 50% = importo base ridotto + maggiorazione del 20% = importo da arrotondare

Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale; dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali, l'importo finale da versare va arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Ciascuna unità locale deve versare alla Camera di Commercio competente per territorio, **un diritto pari al 20%** di quello dovuto per la sede principale, **fino ad un massimo di 120 euro** (riduzione e maggiorazione già applicate).

Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese **versano un diritto fisso pari a € 120 per la sede e € 24 per ciascuna unità locale**, riduzione e maggiorazione già applicate.

Solo pagando l'importo comprensivo della maggiorazione del 20% si assolve interamente all'obbligo di pagamento del diritto annuale previsto per l'anno 2023.

Quando si versa:

Il termine di pagamento coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, fissato al 30 giugno 2023 ovvero diverso termine in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

Oltre il termine ordinario, ma entro i 30 giorni successivi si applica la maggiorazione dello 0,40%, esposta e versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale. La maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata anche nel caso di utilizzo di crediti tributari in compensazione (Circolare MAP n. 3587/C del 20/6/2005).

I termini che cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Eventuali proroghe di scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

Come si versa:

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, nelle modalità sotto indicate:

- online tramite la piattaforma PagoPA collegandosi al sito <https://dirittoannuale.camcom.it/> e utilizzando la funzione “calcola e paga”, si può calcolare quanto dovuto e pagare direttamente online;
- con il modello **F24²** utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi.

Le sanzioni:

Nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge n. 580/1993 e dal Regolamento camerale sulle sanzioni amministrative applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale.

Entro un anno dal termine di pagamento ordinario è possibile sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del ravvedimento operoso.

Importante:

Nel caso di **trasferimento** della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento.

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni.

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.**

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il **Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI"** predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per saperne di più vai al sito AGCM www.agcm.it/publicazioni/mini-guide

Informazioni alle imprese:

| | |
|---|---|
| Camera di Commercio I.A.A. Ufficio Ragioneria Via Pietro Fortunato Calvi, 28 46100 Mantova | apertura al pubblico: accesso diretto su appuntamento servizio raggiungibile a distanza (telefono, mail, online) |
| telefono | 0376 234 252 – 253 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 |
| sportello virtuale servizi online | https://servizionline.mn.camcom.it/front-diritti/home.html |
| e-mail | diritto.annuale@mn.camcom.it |
| sito Internet | www.mn.camcom.gov.it |

2 COME COMPILARE CORRETTAMENTE IL MODELLO F24:

- Riportare negli appositi spazi, con la massima attenzione, il **codice fiscale**, i **dati anagrafici** e il **domicilio fiscale**;
- Indicare nella sezione del modello di versamento “*Sezione IMU ed altri tributi locali*” - nello spazio riservato al “*Codice ente /codice comune*”- **la sigla automobilistica della provincia** della Camera di Commercio destinataria del versamento;
- Indicare nelle apposite colonne il **codice del tributo** che si versa (*il codice tributo per il diritto annuale è: 3850*) e **l'anno cui si riferisce il versamento**;
- Indicare correttamente **l'importo** che si versa nello spazio “*Importi a debito versati*”;
- Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera e i relativi codici di riferimento sopra richiesti.